informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 326 – 26 OTTOBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **MANOVRE**

LE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO FISCALE"

RIFERIMENTI

- **DL n. 146/2021**
- **Informativa SEAC 25.10.2021, n. 325**

IN SINTESI

Nell'ambito del recente c.d. "Decreto Fiscale" sono contenute una serie di "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".

Oltre alle novità in materia di riscossione, si segnala:

- *la possibilità di provvedere al riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo utilizzato nel mod. F24, senza applicazione di sanzioni e interessi;*
- *la revisione dell'agevolazione c.d. "Patent box" con l'introduzione di una deduzione proporzionale alle spese di ricerca e sviluppo relative a specifici beni immateriali;*
- *l'inclusione dei Revisori legali tra i soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni e di conseguenza all'apposizione del visto di conformità.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Con la pubblicazione sulla G.U. 21.10.2021, n. 252 del DL n. 146/2021 sono entrate in vigore a decorrere dal 22.10.2021 le novità contenute nel c.d. “Decreto Fiscale”, di seguito esaminate.

NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE - Artt. 1, 2 e 3

Le novità in materia di riscossione relative:

- alla riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla “rottamazione-ter” e “saldo / stralcio”;
- all'estensione del termine di pagamento delle cartelle;
- all'estensione del numero di rate riferite a piani di dilazione in essere all'8.3.2020 il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

sono state esaminate nell'Informativa SEAC 25.10.2021, n. 324.

“BONUS TEATRO E SPETTACOLI” - Art. 5, comma 5

Con la modifica dell’art. 36-bis, comma 5, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, relativamente al c.d. “Bonus teatro e spettacoli” pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 dalle imprese esercenti attività teatrali / spettacoli dal vivo, che abbiano subito nello stesso anno una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019 (Informativa SEAC 15.10.2021, n. 314), è stata **soppressa la possibilità di utilizzare il credito in esame nel mod. REDDITI** relativo al periodo d’imposta di sostenimento delle spesa. Di conseguenza lo stesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

BONUS RICERCA E SVILUPPO - Art. 5, commi da 7 a 12

I soggetti che **al 22.10.2021** hanno **utilizzato in compensazione** il credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, DL n. 145/2013 maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.1.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 possono **riversare il credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi**.

Il riversamento spontaneo di quanto compensato:

- è riservato ai soggetti che nei suddetti periodi d’imposta abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
- spetta anche ai soggetti che, relativamente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, hanno applicato il comma 1-bis dell’art. 3, DL n. 145/2013 in maniera non conforme all'interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 72, DL n. 145/2018, in base al quale il riconoscimento del credito d’imposta in esame ai soggetti residenti commissionari che effettuano attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti / localizzate in altri Stati UE / SEE / Stati compresi nell’elenco di cui al DM n. 220/96, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati in Italia;
- può essere utilizzata anche dai soggetti che hanno commesso errori nella quantificazione / individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità / determinazione della media storica di riferimento;
- **non spetta** qualora il credito d’imposta sia il risultato:
  - di condotte fraudolente;
  - di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
  - di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti.

L'agevolazione del riversamento **non è applicabile** anche nel caso in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Al fine di beneficiare dell'agevolazione di riversamento in esame i soggetti interessati:

- devono **inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2022**. Il contenuto e le modalità di trasmissione della richiesta saranno definite dall'Agenzia delle Entrate entro il 31.5.2022;
- devono **riversare il credito entro il 16.12.2022**. Il versamento **può essere effettuato in 3 rate di pari importo**, di cui la prima entro il 16.12.2022 e le successive entro il 16.12.2023 e il 16.12.2024, maggiorate degli interessi legali con decorrenza dal 17.12.2022.

NB **Non è possibile compensare** quanto dovuto con i crediti a disposizione.

L'agevolazione del riversamento **non può essere** utilizzata qualora sia stata accertato l'utilizzo in compensazione con un atto di recupero crediti / altri provvedimenti impositivi divenuti **definitivi al 20.10.2021**.

Il perfezionamento del riversamento **esclude la punibilità** dell'indebita compensazione ai sensi dell'art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000.

RISPETTO CONDIZIONI E LIMITI AIUTI DI STATO - Art. 5, comma 13

Le disposizioni previste dall'art. 1, comma 13, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" in base al quale rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", sono **applicabili anche**:

- alla **definizione agevolata degli avvisi bonari** di cui all'art. 5, commi da 1 a 7, DL n. 41/2021 che prevede, tra l'altro, la possibilità per i soggetti che hanno subito una riduzione del fatturato 2020 superiore al 30% rispetto a quello del 2019 di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018, richieste con le comunicazioni di irregolarità elaborate rispettivamente entro il 31.12.2020 e 31.12.2021 (Informativa SEAC 21.10.2021, n. 321);
- al **contributo a fondo perduto**, nella misura massima di € 1.000, previsto dall'art. 1-ter, DL n. 41/2021, a favore delle imprese che hanno **attivato la partita IVA nel 2018 che hanno iniziato l'attività**, come desumibile dal Registro Imprese, **nel corso del 2019**, che non hanno potuto beneficiare del contributo di cui all'art. 1, DL n. 41/2021 (contributo a fondo perduto a favore degli "*operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19»*");
- all'**esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021** prevista dall'art. 6-sexies, DL n. 41/2021 relativa agli immobili posseduti dai soggetti beneficiari del predetto contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, DL n. 41/2021;
- ai **contributi a fondo perduto** (automatico / alternativo / per i soggetti con peggioramento economico) previsti dall'art. 1, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis";
- all'**estensione del "bonus canoni locazioni"** previsto dall'art. 4, DL n. 73/2021.

SOGGETTI ABILITATI TRASMISSIONE TELEMATICA - Art. 5, comma 14

Con la modifica dell'art. 3, comma 3, lett. a), DPR n. 322/98 è prevista l'inclusione dei **Revisori legali tra i soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni**.

A seguito dell'estensione, i nuovi soggetti sono **abilitati anche all'apposizione del visto di conformità** ai sensi dell'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 241/97 (tale possibilità richiede la preventiva iscrizione del Revisore nell'apposito Registro tenuto dalla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

NUOVA AGEVOLAZIONE "PATENT BOX" - Art. 6

È rivista l'agevolazione del c.d. "Patent box", con l'introduzione della **nuova deduzione pari al 90% dei costi di ricerca e sviluppo** relativi a specifici beni immateriali, **in sostituzione dell'attuale disciplina** (sovrareddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali).

In particolare, il Decreto in esame riconosce ai soggetti **titolari di reddito d'impresa** la possibilità di optare per l'applicazione della **maggiorazione del 90%**, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, **dei costi di ricerca e sviluppo** sostenuti in relazione a:

- **software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli**;
- **processi, formule e informazioni** relativi a esperienze acquisite nel campo **industriale, commerciale / scientifico** giuridicamente tutelabili;

utilizzati (direttamente / indirettamente) **nello svolgimento della propria attività d'impresa**.

NB Tale scelta ha una **durata di 5 anni** ed è **irrevocabile e rinnovabile**. Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite dall'Agenzia delle Entrate.

Possono optare per il nuovo regime anche le società e gli enti (compresi i trust), **non residenti in Italia** ex art. 73, comma 1, lett. d), TUIR, a condizione che siano residenti in Stati con i quali:

- sia in vigore un **accordo** per evitare la **doppia imposizione**;
- lo **scambio di informazioni** sia **effettivo**.

L'agevolazione in esame è applicabile a condizione che i soggetti **svolgano le attività di ricerca e sviluppo**, anche mediante contratti di ricerca stipulati con:

- **società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa**, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- **Università / enti di ricerca e organismi equiparati**;

finalizzate alla creazione / sviluppo dei predetti beni.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative dell'agevolazione.

I soggetti che intendono fruire della nuova deduzione possono indicare le **informazioni necessarie alla determinazione** della stessa in un'**idonea documentazione** predisposta in base alle istruzioni che saranno definite dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di **rettifica** della deduzione, da cui derivi una **maggior imposta / minor credito**, la sanzione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta / differenza del credito utilizzato) **non si applica** se, nel corso dell'accesso / ispezione / verifica / altra attività istruttoria il contribuente **consegna la predetta documentazione**, idonea a consentire il **riscontro della deduzione spettante**. Il possesso della predetta documentazione va comunicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta per il quale il contribuente beneficia della deduzione.

I soggetti che esercitano l'opzione in esame **non possono fruire**:

- per l'**intera durata** dell'opzione;

  e
- in relazione ai **medesimi costi**;

del **credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo** di cui ai commi da 198 a 206 dell'art. 1, Legge n. 190/2019 (Finanziaria 2020).

A decorrere **dal 22.10.2021** sono **abrogate** le disposizioni del previgente regime di cui all'art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015 e dell'art. 4, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" (che, a decorrere dal 2019, ha previsto la possibilità di "autodeterminare" il reddito agevolabile in alternativa al ruling).

NB I soggetti che hanno esercitato l'opzione **prima del 22.10.2021** ai sensi delle previgenti disposizioni possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di **applicare il nuovo regime previa apposita comunicazione**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Sono **esclusi** da tale possibilità i soggetti che:

- hanno presentato istanza di accordo preventivo di ruling con l'Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter, DPR n. 600/73 (ovvero istanza di rinnovo), e abbiano **sottoscritto un accordo preventivo** con la stessa a conclusione di tali procedure;
- hanno aderito alla predetta procedura di autoliquidazione di cui al citato art. 4, DL n. 34/2019.

I soggetti che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cui al citato art. 31-ter (ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto) e che **non avendo ancora sottoscritto un accordo** intendono applicare il nuovo regime, devono **comunicare la rinuncia** alla procedura di accordo preventivo (rinnovo della stessa), secondo le modalità che saranno stabilite dalla stessa Agenzia.

INCENTIVI ACQUISTO AUTOVETTURE MENO INQUINANTI - Art. 7

È previsto l'incremento di € 100 milioni del fondo ex art. 1, comma 1041, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) al fine di **incentivare l'acquisto di autovetture meno inquinanti**.

In particolare le nuove risorse sono così distribuite:

- € 65 milioni, per l'acquisto / leasing di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi di CO2/Km;
- € 20 milioni, dei quali € 15 milioni riservati ai veicoli elettrici, per l'acquisto / leasing di autoveicoli di categoria N1 / M1 (trasporto merci / trasporto persone) nuovi;
- € 10 milioni, per l'acquisto / leasing di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di CO2/Km;
- € 5 milioni a favore delle persone fisiche che acquistano un veicolo di categoria M1 usato.

NB

Il veicolo oggetto della compravendita deve presentare i seguenti requisiti:

- non deve aver usufruito degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1041, Legge n. 145/2018 (Fiananziaria 2019), e di cui all'art. 1, comma 654, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021);
- prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a € 25.000;
- deve essere almeno di classe Euro 6.

Contestualmente è necessaria la rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato prima dell'1.1.2011 oppure di un veicolo di età superiore a 10 anni e intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo / familiare convivente alla data di acquisto del veicolo.

Il beneficio è corrisposto dal venditore che lo recupera sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24.

L'importo del beneficio è così modulato:

CO2 g/km	Contributo
0-60	€ 2.000
61-90	€ 1.000
91-160	€ 750

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it